



*Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 115, ed in particolare l'articolo 18 comma 1, lettera f), che prevede che al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provveda mediante altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe prodeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti:

**VISTO** l'articolo 178 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 178-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato "Responsabilità estesa del produttore";

**VISTO** l'articolo 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore:

**VISTO** in particolare il comma 7, del citato articolo 178-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, di cui al comma 6 del medesimo articolo;

**VISTO** in particolare il comma 8, del citato articolo 178-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede, al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e controllo di cui al comma 6 del medesimo articolo, l'istituzione del Registro nazionale dei produttori presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** in particolare il comma 9, del citato articolo 178-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede la trasmissione delle informazioni indicate al Registro nazionale dei produttori, da parte dei soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore;

**VISTO** l'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolga funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

**VISTO** l'articolo 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che indica i criteri direttivi dei sistemi di gestione;

**VISTO** il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE;

**VISTO** in particolare, l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 che prevede di stabilire, con apposito decreto, le tariffe per la copertura degli oneri relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto, nonché le relative modalità di versamento;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

**VISTO** in particolare l'articolo 35, del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, che attribuisce al Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti, lo svolgimento dei compiti ivi indicati;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

**VISTA** la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

**VISTO** il Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE e in particolare il Capo VIII rubricato "Gestione dei rifiuti di batterie" che si applica a decorrere dal 18 agosto 2025;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonché l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** l'articolo 7 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, che modifica il comma 6 del citato articolo 178-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 con cui l'on. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182, rubricato "Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

**VISTO** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 giugno 2016, recante le "Tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche" in attuazione dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 418 del 19 dicembre 2023, che stabilisce gli obiettivi specifici e le modalità di funzionamento dell'organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**TENUTO CONTO** del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185;

**TENUTO CONTO** del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori istituito ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 188 del 2008;

**TENUTO CONTO** del "Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso", di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 178-ter, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce:
  - a) le modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cui i soggetti sottoposti ad un regime di

responsabilità estesa del produttore di cui alla Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono tenuti ad iscriversi;

- b) le modalità di trasmissione al Registro nazionale dei produttori delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Con il presente decreto sono, altresì, indicate le modalità di vigilanza e controllo di cui all'articolo 178-ter, comma 6, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Articolo 2** **(Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all'art. 183 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le definizioni previste:
- dall'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - dai decreti adottati ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
  - dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/1542;
  - dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
  - all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182;
  - dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2065.
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
- a) Camera di commercio: la Camera di commercio del capoluogo di Regione o di Provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell'impresa;
  - b) documenti commerciali: fatture fiscali, scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche.

## **Articolo 3** **(Articolazione del Registro)**

1. Il Registro nazionale dei produttori si compone dei registri di filiera elencati nell'Allegato 1, distinti per i settori produttivi assoggettati a regimi di responsabilità estesa del produttore ai sensi degli articoli 221, 221-bis, 223, 233, 234 e 236 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché per ogni regime di responsabilità estesa del produttore disciplinato dagli articoli 178-bis e 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Registro nazionale dei produttori comprende i seguenti registri di filiera esistenti:
- a. Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAFF, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185, e del citato decreto legislativo n. 49 del 2014.
  - b. Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori istituito ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo, n. 188 del 2008.
  - c. Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182.
3. Con appositi decreti ministeriali sono approvate le modalità operative di funzionamento dei registri di filiera di cui al comma 1.

## **Articolo 4** **(Modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori)**

1. L'iscrizione ai registri di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori da parte dei soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore.
2. L'iscrizione al Registro nazionale dei produttori viene effettuata esclusivamente in via telematica attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di commercio entro sessanta giorni dalla

comunicazione dell'apertura delle iscrizioni, resa pubblica attraverso il portale del Registro e il sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. I produttori con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, designano una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante autorizzato che si iscrive al Registro nazionale dei produttori presso la Camera di commercio.
4. L'istanza di iscrizione è sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa o dal rappresentante autorizzato ai sensi del comma 3.
5. In sede di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, i soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore comunicano le seguenti informazioni:
  - a) il codice fiscale dell'impresa o, nel caso di produttori esteri, altro codice di identificazione nazionale del produttore, i dati anagrafici e societari, l'indirizzo della sede legale, il sito web e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - b) le categorie dei prodotti che il produttore immette sul mercato;
  - c) le modalità con le quali il produttore ottempera agli obblighi in materia di responsabilità estesa, ovvero l'adesione ad un sistema collettivo esistente o la costituzione di un sistema individuale.
6. I consorzi e i sistemi autonomi di gestione in forma collettiva che adempiono, per conto dei produttori, agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, si iscrivono al Registro nazionale dei produttori, comunicando l'elenco dei produttori aderenti.
7. Il sistema informativo del Registro nazionale dei produttori garantisce la verifica automatica dell'avvenuta adesione da parte del produttore ad un consorzio o ad un sistema autonomo di gestione in forma collettiva o individuale, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore ai sensi della Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
8. La Camera di commercio rilascia ai soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore un numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori, riportato sui documenti commerciali.
9. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore che immettono sul mercato nazionale i loro prodotti mediante la vendita a distanza, oltre a garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065, comunicano alle piattaforme *on line* il numero di iscrizione al Registro nazionale dei produttori e rendono pubblico e visibile sul proprio sito internet il numero di iscrizione rilasciato dalla Camera di commercio.
10. I soggetti iscritti al Registro nazionale dei produttori comunicano qualsiasi variazione dei dati trasmessi all'atto di iscrizione, nonché l'eventuale cessazione dell'attività, entro 30 giorni dall'avvenuta variazione.
11. I consorzi e i sistemi autonomi di gestione in forma collettiva possono provvedere a comunicare le informazioni di cui al comma 10 del presente articolo, relativamente ai propri associati.

## **Articolo 5**

### ***(Modalità di trasmissione delle informazioni al Registro nazionale dei produttori)***

1. I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore, anche attraverso i consorzi e i sistemi autonomi di gestione in forma collettiva, trasmettono in via telematica al Registro nazionale dei produttori le informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le ulteriori informazioni di cui all'articolo 237, comma 6, del medesimo decreto e quelle previste dalle disposizioni specifiche per i diversi regimi di responsabilità estesa.
2. Le informazioni comunicate dai soggetti iscritti ai registri di cui all'articolo 3, comma 2, ai sensi del citato decreto legislativo n. 49 del 2014, del citato decreto legislativo n. 188 del 2008 e del citato decreto ministeriale n. 182 del 2019 confluiscono, mediante interconnessione telematica, nel Registro nazionale dei produttori.

## **Articolo 6**

### ***(Oneri relativi alla realizzazione e tenuta del Registro nazionale dei produttori)***

1. Ai fini della copertura dei costi derivanti dalla realizzazione e tenuta dei registri di filiera di cui all'articolo 3, le Camere di commercio competenti, secondo le linee guida definite da Unioncamere, determinano le tariffe sulla base del costo effettivo del servizio realizzato e reso, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Restano ferme le disposizioni in vigore relative al registro di filiera di cui all'art.3, comma 2, lettera a), del presente decreto.
2. Per garantire il rispetto del principio di equità e proporzionalità, le tariffe di cui al comma 1 sono determinate anche sulla base del criterio delle quantità di prodotti immesse sul mercato da ciascun produttore iscritto e comunicate secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente decreto.
3. Le tariffe di cui al comma 1 vengono versate dai produttori, anche attraverso i sistemi collettivi, al momento dell'iscrizione al Registro nazionale dei produttori e successivamente al momento della presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei singoli prodotti ai sensi dell'articolo 5.
4. Le Camere di commercio competenti pubblicano sul sito del Registro nazionale dei produttori le modalità di calcolo e di versamento delle tariffe.
5. Le tariffe di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni tre anni, tenendo conto dell'andamento del mercato e del costo effettivo sostenuto per la gestione dei registri di filiera di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.
6. Al fine di garantire la verifica del funzionamento del Registro nazionale dei produttori e dei costi relativi alla gestione dei registri di filiera, Unioncamere trasmette un'apposita relazione alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 dicembre di ogni anno.

## **Articolo 7**

### ***(Informazione al pubblico)***

1. L'elenco dei soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore iscritti è pubblicato nel sito del Registro nazionale dei produttori con l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto.
2. Unioncamere predispone e pubblica una raccolta statistica dei dati comunicati al Registro nazionale dei produttori dai soggetti obbligati, anche funzionale all'attività di vigilanza e controllo sull'operato dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione disciplinati dalla Parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

## **Articolo 8**

### ***(Accesso ai dati)***

1. Le Camere di commercio competenti mettono a disposizione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'ISPRA le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può rendere disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel Registro nazionale dei produttori ad altri enti, amministrazioni e organi di controllo, che ne facciano motivata richiesta per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
3. Il Registro nazionale dei produttori assicura l'interconnessione con il Registro delle Imprese, con l'Albo Nazionale Gestori Ambientali e con la Banca Dati del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti.

## **Articolo 9**

***(Modalità di vigilanza e controllo degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore)***

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica svolge, ai sensi dell'articolo 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, attività di vigilanza e controllo sull'operato dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione dei rifiuti disciplinati dal Titolo II e III della Parte IV del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dei sistemi di responsabilità estesa del produttore istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'attività di vigilanza di cui al comma 1 è svolta al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti in capo alle diverse filiere, l'operatività sull'intero territorio nazionale, il rispetto dei principi di libera concorrenza, efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non distorsione del mercato, nonché il corretto impiego del contributo ambientale e degli avanzi di gestione.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, istituito ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di verificare il rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, con particolare riferimento:
  - a) alla corretta attuazione delle previsioni generali di cui all'articolo 178-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di responsabilità estesa del produttore da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione in forma collettiva o individuale;
  - b) alla conformità delle attività svolte ai criteri direttivi indicati dall'articolo 237 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. Le attività di vigilanza di cui ai commi precedenti sono svolte attraverso le seguenti modalità:
  - a) analisi quantitative, qualitative, comparative ed economiche, anche tramite l'interoperabilità del Registro nazionale dei produttori con le altre banche dati istituzionali;
  - b) monitoraggio della gestione economico-finanziaria dei consorzi e dei sistemi autonomi di gestione, analizzando i bilanci d'esercizio e le relazioni sulla gestione annualmente trasmessi dai sistemi, effettuando analisi comparative tra i diversi sistemi;
  - c) rilevazione di eventuali anomalie, anche al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti per ogni filiera produttiva;
  - d) acquisizione ed analisi delle informazioni desunte dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio, al fine di verificare il corretto impiego del contributo ambientale;
  - e) controllo del raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
  - f) monitoraggio dell'attuazione degli impegni relativi alla prevenzione e al recupero dei rifiuti mediante l'analisi delle informazioni trasmesse e attraverso verifiche effettuate a campione.
5. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza di cui ai commi precedenti, il Ministero utilizza indicatori di prestazione di natura tecnico-ambientale ed economico-finanziaria.
6. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 206-bis, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

**Articolo 10**

***(Invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

On.  Pichetto Fratin

**Allegato 1**  
**Registri di filiera di cui all'articolo 3**

- Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso ex art. 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 novembre 2019, n. 182
- Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAFF. ex art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49
- Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori ex art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188
- Registro oli e grassi vegetali e animali esausti
- Registro oli minerali usati
- Registro beni e rifiuti di beni in polietilene
- Registri per regimi di responsabilità estesa del produttore ex articoli 178-bis e 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Registro imballaggi (plastica)
- Registro imballaggi (carta)
- Registro imballaggi (vetro)
- Registro imballaggi (legno)
- Registro imballaggi (acciaio)
- Registro imballaggi (alluminio)
- Registro imballaggi (bioplastica)